

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO

Prot. 555767

Roma, 03.03.2000

C I R C O L A R E 3520/5970

Ai Signori Direttori  
degli istituti penitenziari

**L O R O S E D I**

e.p.c.

Ai Signori Primi Presidenti  
delle Corti D'Appello

**L O R O S E D I**

Ai Signori Procuratori Generali  
della Repubblica

**L O R O S E D I**

Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali

**S E D E**

Ai Signori Provveditori Regionali

**L O R O S E D I**

OGGETTO: Detenuto durante la fase delle indagini preliminari:  
autorizzazione ai colloqui.

E' stato più volte rilevato dalle Direzioni degli istituti il persistente difetto di uniformità nell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad autorizzare i colloqui nei casi di cui all'oggetto.

L'interpretazione offerta da questa Amministrazione è stata condivisa dalla Direzione Generale degli Affari Penali, con parere reso il 21 luglio 1999, prot. 131.28.160/99 EG, che ha ritenuto competente il giudice per le indagini preliminari e non il pubblico ministero.

La Direzione Generale ha addotto, oltre agli argomenti testuali di cui agli art. 240 att. c.p.p., 18 e 11 O.P., anche il recente *dictum* della Corte Costituzionale (sentenza 26.99) per il quale la tutela delle posizioni soggettive dei detenuti, riflesso di diritti aventi fondamento nella Costituzione, e connesse all'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale, deve essere assicurata attraverso "*modalità di natura giurisdizionale*".

In conformità a quanto osservato i Signori Direttori vorranno pertanto adottare la seguente procedura in materia.

1. Le richieste di colloqui presentate dai detenuti che, solamente o congiuntamente ad altra posizione, siano ristretti per un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, saranno trasmesse dalla Direzione dell'istituto al giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza per la quale il detenuto è ristretto.
2. Ove, nel procedere, sia mutata la competenza del giudice per le indagini preliminari, e la Direzione dell'istituto ne sia stata resa edotta o ne sia comunque a conoscenza, la richiesta di permesso di colloquio sarà inoltrata al giudice per le indagini preliminari divenuto competente.

3. Ove il giudice per le indagini preliminari dichiara la propria incompetenza, le Direzioni porteranno a conoscenza dello stesso la presente circolare, informando l'Ufficio Centrale dei detenuti di questo Dipartimento.

4. La richiesta di colloqui del detenuto sarà, comunque, inoltrata anche al pubblico ministero quando sia il detenuto stesso ad indicare tale destinatario.

Nel rappresentare come le direttive sopra emanate costituiscano elemento di razionalizzazione delle diverse procedure attualmente seguite sul territorio dello Stato, ed attuazione, per quanto possibile in via amministrativa, delle indicazioni della Corte Costituzionale e della stessa Corte Europea dei Diritti Umani, cui l'On. Ministro ha fatto seguito con il disegno di legge 4172S, si raccomanda alla cortesia dei Capi di Corte e dei Signori Procuratori Generali la più ampia diffusione negli uffici giudiziari della presente circolare.

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Gian Carlo Caselli -

Estensori: Francesco Gianfrotta, magistrato di Cassazione, direttore dell'Ufficio Centrale detenuti  
Riccardo Turrini Vita, magistrato.